



# COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 71 DEL 08/11/2023

**OGGETTO:** Deturpamento di edifici e manufatti con danno dei beni pubblici e privati della città che offendono il pubblico decoro e recano pregiudizio e pericolo alla fruizione ed all'utilizzo di spazi pubblici e privati.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- All'interno del territorio comunale è in visibile aumento il fenomeno dell'imbrattamento e deturpamento degli immobili e beni di proprietà pubblica o privata attraverso scritte, disegni, graffiti o altri simili comportamenti non autorizzati;
- Numerosi angoli della città sono infatti ormai ricoperti di scritte e graffiti, un malcostume che si fatica ad arginare, nonostante l'amministrazione comunale conceda a disposizione di writers o graffitari apposite aree per dare spazio a questa forma d'arte;
- Le condotte attraverso le quali tale fenomeno si manifesta costituiscono offesa penalmente rilevante del patrimonio pubblico e privato oltre che rappresentare un grave pregiudizio per la sicurezza pubblica;
- Gli episodi di imbrattamento ad immobili, monumenti e siti artistici producono inoltre danni economici, in quanto per ripulire le superfici si rende spesso necessario l'intervento di personale specializzato e l'utilizzo di prodotti e macchinari molto costosi;
- Anche a livello nazionale, alla luce dei più numerosi e recenti episodi di imbrattamento di opere pubbliche e monumenti artistici di grande pregio, è molto acceso il dibattito sulla necessità di inasprire il regime sanzionatorio per questi comportamenti;

**CONSIDERATO** che

- deturpare i beni pubblici e privati con graffiti non autorizzati costituisce una offesa per la città e ne pregiudica la bellezza, con grave lesione del bene sicurezza urbana che si sostanzia nel diritto proprio di ogni appartenente alla comunità di poter godere di un contesto urbano, dei propri beni e di quelli pubblici che siano integri e perfettamente idonei all'uso per il quale sono stati progettati e realizzati;
- detto fenomeno di degrado, non solo reca pregiudizio al decoro urbano ed alla dignità della comunità locale e dell'amministrazione, ma crea anche un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine della Città, con l'accrescersi della percezione di insicurezza da parte della maggior parte della popolazione;

**RITENUTO** necessario intervenire concretamente per contrastare atti e condotte che sono tali da compromettere la vivibilità e generare sdegno sociale, in quanto lesivi delle più elementari regole di vivere civile e di costume improntate ad una serena ed ordinata convivenza;

Ordinanza del Sindaco N. 71 del 08/11/2023

Pagina 1 di 3

**RICHIAMATO** l'articolo 639 del Codice Penale rubricato "Deturpamento e imbrattamento di cose altrui" che dispone pene molto severe per chi deturpa o imbratta cose mobili ed immobili altrui,

specialmente se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati e se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico;

**VISTI:**

- l'art. 54 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.), recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, ed in particolare:
  - il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica;
  - il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- lo Statuto del Comune di Olbia;

Per tutto quanto sopra esposto:

**ORDINA**

1. Sono vietati in tutto il territorio comunale disegni, graffiti o scritte sui muri degli edifici pubblici e privati, dei monumenti e dei manufatti e dei beni strumentali al servizio della città, danneggiamenti ed atti vandalici su beni privati o pubblici (quali, a mero titolo esemplificativo, cabine, verde pubblico, panchine, targhe e segnaletica, manufatti, facciate di palazzi pubblici o privati, arredo urbano, veicoli) e, in generale, sono vietati tutti gli atti che deturpano la città e ne offendono la bellezza, con grave lesione del bene della sicurezza urbana;
2. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, le violazioni della presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, comportano nei confronti dei soggetti responsabili:
  - a) *l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689;*
  - b) *l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere da parte dei responsabili al ripristino a proprie spese entro 10 giorni dalla contestazione del danno causato. L'eventuale inosservanza dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi comporterà a carico del trasgressore l'addebito delle spese all'uopo sostenute dall'Amministrazione Comunale.*

**DISPONE**

che la Polizia Locale e le forze dell'ordine facciano osservare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento sindacale.

**DISPONE** inoltre

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia e alle forze dell'ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di competenza;

Ordinanza del Sindaco N. 71 del 08/11/2023

Pagina 2 di 3

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

**IL SINDACO  
Settimo Nizzi**

*Atto*

*firmato*

*digitalmente*